



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 04/09/2025

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che:

- stipulava, in data 29/06/2018, un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 28/02/2023, dopo il pagamento di 50 rate;
- in relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.166,80.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 1.166,80; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; oltre agli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha affermato quanto segue:

- ha già rimborsato al cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento giurisprudenziale;
- il contratto è stato sottoscritto prima del 25/07/2021, e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 125-sexies del TUB;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quand'anche tale articolo venisse applicato alla luce di quanto disposto dalla sentenza *Lexitor*, non implicherebbe il rimborso indifferenziato di tutti i costi *up front*, ma soltanto di quelli determinati unilateralmente dall'intermediario;
- risultano tuttora vigenti disposizioni nazionali di rango primario e secondario che escludono gli oneri *up front* dalla riduzione del costo totale del credito;
- nella causa C-555/21 la CGUE ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
- l'ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale oggetto del ricorso alla normativa vigente al momento della sottoscrizione;
- ha già effettuato a favore del cliente, all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, i rimborsi delle voci di costo ristorabili, riconoscendo una riduzione del costo totale del credito con l'abbuono degli interessi sulle rate future per € 3.042,26;
- le provvigioni all'intermediario del credito, riguardanti attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto, sono state fatturate dall'intermediario e pagate a questo non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento;
- in riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni di istruttoria, fin dalla comunicazione della Banca d'Italia n. 139180/11 del 07/04/2011 tali costi vengono indicati come non rimborsabili proprio perché remunerativi di prestazioni *up front*;
- sulla richiesta di ristoro delle quote insolute, dalle verifiche svolte non risultano rate da rimborsare;
- la richiesta di rifusione delle spese di assistenza, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF e l'orientamento ormai consolidato, non può trovare accoglimento.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 29/06/2018 ed estinto anticipatamente in data 28/02/2023, dopo la scadenza di 50 rate su 120 totali.

Con l'art. 11-*octies*, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi,*



*limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".*

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”.*

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 29/06/2018, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “*Lexitor*”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Commissioni di istruttoria (voce a) - *Up front*; Provvigioni all'intermediario del credito (voce b) - *Up front*.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 37.188,76	TAN	4,19%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	380,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/01/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,16%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di istruttoria				400,00	Upfront	36,16%	144,65	0,00	144,65
Provvigioni all'intermediario del credito				1.600,22	Upfront	36,16%	578,67	0,00	578,67
<b>Totale</b>				<b>2.000,22</b>					<b>723,32</b>

L'importo risultante in tabella, da arrotondare ad € 723,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1.166,80) che ha invece applicato il criterio *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Il ricorrente chiede, genericamente, *“la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*. Tale pretesa – non supportata da alcuna evidenza probatoria – non merita accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può trovare, altresì, accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, non sussistendo i presupposti individuati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 723,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA